

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 2388

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati
del Consiglio superiore della magistratura

Presentato il 13 dicembre 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — 1 La necessità di una riforma del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura nasce da esigenze oggettive perché ancorate a fatti giuridici sopravvenuti, in particolare la sentenza n. 87 del 1982 della Corte costituzionale e i mutamenti verificatisi nel panorama e nella nomenclatura di categorie e di funzioni del corpo giudiziario.

La sentenza n. 87 del 1982 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 23, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, che, ai fini dell'elettorato passivo della categoria « magistrati di cassazione », prescinde dall'esercizio effettivo delle funzioni di legittimità. Secondo la Corte, occorre « assicurare che i magistrati di cassazione, investiti dalle corri-

spondenti funzioni, non rimangano esclusi dal Consiglio ». In altri termini, se è vero che spetta al legislatore ordinario stabilire quante e quali siano le categorie dei magistrati destinate ad avere una rappresentanza nel Consiglio, tuttavia il legislatore deve pur sempre rispettare il criterio, costituzionalmente rilevante, di una rappresentanza dei magistrati esercanti la funzione di legittimità, rappresentanza da determinarsi, nella sua consistenza numerica, secondo criteri non arbitrari.

Sulla base di queste indicazioni, il disegno riformula l'articolo 23 nel senso che, dei magistrati da eleggere nelle categorie fisse, due debbono avere l'esercizio effettivo delle funzioni di legittimità, il numero viene determinato tenendo conto

sia della percentuale dei magistrati che esercitano dette funzioni rispetto all'intero corpo elettorale sia delle esigenze di composizione dell'organo disciplinare.

Risulta anche necessario adattare la norma alla nuova nomenclatura (magistrati dichiarati idonei ad essere ulteriormente valutati ai fini della nomina a magistrato di cassazione o alle funzioni direttive superiori), nata dalla sentenza della Corte costituzionale ed entrata nella prassi del Consiglio superiore della magistratura. Inoltre è sembrato opportuno individuare la riserva nei magistrati che esercitano « in senso proprio » le funzioni di legittimità, senza riferirla ai cosiddetti « equiparati » che non rispondono appieno all'esigenza — espressa dalla Corte — di assicurare nel Consiglio la rappresentanza di quelle funzioni. Né, d'altro canto, è necessario prevedere un'altra riserva in favore dei magistrati nominati alle funzioni direttive superiori, sia perché ciò altererebbe la proporzione numerica con i magistrati di merito sia — e soprattutto — perché la Corte costituzionale ha attribuito rilevanza alla funzione di legittimità in quanto tale, senza distinguere nell'ambito della categoria di magistrati che effettivamente esercitano detta funzione.

2. Ulteriori modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 159, rispondono, in parte, all'esigenza di adattamento della normativa alle innovazioni imposte dalla sentenza della Corte costituzionale e, in altra parte, alla necessità di eliminare anoma-

lie che possono verificarsi in concreto. Così, il primo comma dell'articolo 25 va modificato in rapporto alla riserva in favore dei due magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità. Risponde anche all'esigenza di adattamento la modifica dell'articolo 4 della legge n. 159 del 1958, dovendosi rimodellare la composizione della sezione disciplinare col prevedere che uno dei due magistrati di cassazione abbia l'esercizio effettivo delle funzioni di legittimità: vi provvede l'articolo 3 del disegno di legge.

Risponde invece alla necessità di evitare eventuali anomalie la modifica dell'articolo 39 della legge n. 195 del 1958, che è rivolta ad eliminare i gravi inconvenienti pratici che possono verificarsi allorché l'eventuale sostituzione di un eletto non trovi nella medesima lista del sostituendo altro magistrato (non eletto) della categoria cui appartiene il magistrato da sostituire.

L'articolo 5 del testo autorizza il Governo ad emanare, entro breve tempo per la prossimità del rinnovo del Consiglio superiore attualmente in carica, le disposizioni di attuazione e di coordinamento: in particolare il Governo dovrà sostituire l'attuale modello di scheda con altro rispondente alla nuova disciplina.

Infine l'articolo 6 prevede l'immediata entrata in vigore, con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; ciò — fra l'altro — consentirà al Governo di emanare le norme di attuazione e di coordinamento senza attendere l'ordinario termine di *vacatio*.

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, nonché dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: quattro tra i magistrati di cassazione, dei quali due con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità, due tra i magistrati di appello, quattro tra i magistrati di tribunale e gli altri dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Agli effetti della presente legge si intendono per magistrati di cassazione anche i magistrati dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori nonché quelli dichiarati idonei ad essere ulteriormente valutati ai fini della nomina alle dette funzioni o ai fini della nomina a magistrato di cassazione; si intendono per magistrati di appello i magistrati che abbiano conseguito la nomina in detta qualifica, ancorché non ne esercitino le funzioni ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali deve contenere almeno quattro magistrati di cassazione, di cui due con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità, due magistrati di appello e quattro magistrati di tribunale ».

ART. 3.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e successivamente sostituito dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità, un magistrato di Corte di appello, due magistrati di tribunale e un altro magistrato scelto tra le varie categorie.

I componenti supplenti sono: due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità, un magistrato di corte di appello, un magistrato di tribunale e due componenti eletti dal Parlamento ».

ART. 4.

Dopo il terzo comma dell'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è inserito il seguente comma:

« Nelle ipotesi di cui al secondo e al terzo comma la riduzione nella lista da cui proviene il componente subentrante opera nella categoria immediatamente inferiore a quella del subentrante medesimo e il contestuale aumento nell'ambito della lista che non consente la sostituzione è attribuito, nella ipotesi di cessazione di un magistrato di tribunale o di appello, rispettivamente, alla categoria dei magistrati di appello o di cassazione e, nella ipotesi di cessazione di un magistrato di cassazione, alla categoria dei magistrati di appello ».

ART. 5.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è autorizzato ad emanare le disposizioni di attuazione e di coordinamento.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.